

Monti Granatici, storia e cambiamento delle loro funzioni

Romeo Carabelli e Raimondo Pinna

Seconda parte



Monte Granatico di Mogoro, Oristano

Il distacco completo dalle dinamiche del prestito.

I Monti Granatici non hanno avuto particolari sollecitazioni nel ventennio che intercorre tra la fondazione del Banco di Sardegna e gli anni Settanta. Ognuno ha seguito una storia autonoma non particolarmente significativa per l'insieme dei Monti, molti dei quali sono stati demoliti per lasciare spazio a piccole piazze.

Un radicale cambiamento avviene negli anni Settanta, contemporaneamente alla sempre maggiore presa di coscienza dell'importanza del patrimonio culturale ereditato.

Il sei maggio 1972 la Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Cagliari e Oristano concede il nulla osta per l'esecuzione dei lavori di restauro del Monte Granatico di Villanovaforru, richiesti da questo Comune al fine di utilizzare l'edificio come sede dei propri uffici. La nuova destinazione d'uso prevedeva lo spostamento degli uffici comunali dal locale precedente, di ottocento metri quadri, al Monte Granatico, di soli duecentocinquanta metri quadri.

Il 3.11.1973 l'archeologo Giovanni Lilliu¹, allora consigliere regionale, presenta un'interrogazione per chiedere la sospensione dei lavori contestando la leggerezza dell'Ente nel-

Abstract. *This text will try to describe the evolution of the agrarian credit from the binomial tutelage/growth to the most modern investment /development. After will be taken in consideration the change of the goods "Edifici Monti Granatici" from a patrimonial space characterized for the economic value, to another marked for a cultural value with the attempt to attribute a new way to use them. In this way it will be the head of the territorial network for now a days and for a future too.*

l'approvazione del progetto e la sottovalutazione dell'importanza dell'edificio Monte Granatico.

L'interesse per i Monti Granatici è forte, ma non ancora sedimentato, tanto che anche un archeologo scientifico di chiara fama come il Lilliu resta impreciso riguardo la data di erezione: "il palazzotto si dice eretto intorno al 1860"².

L'imprecisione di questa interrogazione, però, nulla toglie alla sua valenza "epocale": si tratta della prima presa di posizione che considera il Monte Granatico non come un'eredità edilizia ma come un patrimonio. L'importanza della risposta della Soprintendenza a questa contestazione, che ad ogni modo conferma il nulla osta concesso al progetto, risiede nell'enunciazione del valore culturale che l'ente attribuiva a questa tipologia di architettura.

Per la Soprintendenza "il Monte Granatico è in Sardegna una caratteristica costruzione che si ritrova in quasi tutti i centri abitati di origine strettamente agricola. In essa era allogato un vero e proprio banco di deposito e di distribuzione del grano che in epoca relativamente recente (forse cinquant'anni fa) è stato trasformato in istituto di credito agrario per lo più Banco di Sardegna. Il Monte di Soc-

corso di Villanovaforru è stato costruito tra il 1905 e il 1912. Tali date sono riferite da alcuni vecchi che ricordano le fasi di costruzione del palazzotto"³.

Da questa definizione è evidente come ancora agli inizi degli anni Settanta la Soprintendenza consideri il Monte Granatico un'architettura minore, non particolarmente importante. Per questo motivo non ritiene un difetto significativo la scarsa precisione nel reperimento delle informazioni riguardanti sia l'importanza della sua antica funzione creditizia (totalmente ignorata), sia le fasi temporali relative alla progettazione e non solo alla costruzione dell'edificio (completamente ignorata la progettazione del 1862⁴), sia il processo storico di trasmissione della proprietà dell'edificio (tutte, e non per lo più, le Casse Comunali di Credito agrario erano passate sotto la proprietà del Banco di Sardegna).

Questi eventi, sinergicamente legati all'evolversi delle politiche di conservazione, hanno comportato, come si evince dall'esame dei singoli edifici, il cambio di percezione del Monte Granatico da architettura minore a bene patrimoniale capace di inserirsi nella vita e nella programmazione territoriale delle municipalità.

La differente interpretazione dei beni ereditati: il conflitto.

La sensibilità della Soprintendenza muta radicalmente in poco tempo, forse anche a causa di una reazione alla richiesta estremamente radicale del Comune di Collinas. Il carteggio che si svolge durante la metà degli anni Settanta tra questo Comune e la Soprintendenza, in merito alla richiesta da parte del Sindaco di demolizione del Monte Granatico di questo paese per via delle sue gravi condizioni statiche al fine di realizzare in sua vece una piazzetta comunale⁵, costituisce un esempio paradigmatico della differente interpretazione dell'eredità architettonica.

Nelle prime descrizioni dell'immobile, entrambe del 1974, obiettivamente non pare esserci molta differenza tra la motivazione apportata dal Comune di Collinas per sostenere la sua richiesta di demolizione: *"l'immobile non ha un apprezzabile valore artistico"*, e il parere esposto nella relazione del tecnico della Soprintendenza autore del sopralluogo in base alla quale si respinge la suddetta richiesta: *"si tratta di una costruzione senza alcuna importanza artistica e l'ambiente paesano in cui sorge è privo di valori da difendere"*⁶.

Tuttavia nella stessa relazione il motivo esplicito in base al quale si suggerisce di impedire la demolizione dell'edificio è quello di salvaguardare se non altro il valore di testimonianza storica di una funzione: è la prima apertura al riconoscimento ufficiale di un valore patrimoniale a questa tipologia di edifici. Il rifiuto del nullaosta alla demolizione innesca una *querelle* tra Comune e Soprintendenza che si sviluppa nei successivi tre anni con una radicalizzazione delle posizioni dei due enti.

Mentre il Comune rimane immobile sulla sua posizione insistendo nella sua richiesta di demolizione, dimostrando una certa difficoltà a riconoscere il valore culturale del proprio territorio e di essere ancora preparato

alla gestione della nuova visione patrimoniale, nella Soprintendenza la *querelle* accelera il cambio di percezione del valore dello stesso edificio.

Così: per il Comune di Collinas il Monte Granatico resta *"uno stabile semicadente ed una catapecchia"*⁷, e, due anni più tardi, *"uno stabile ormai completamente in rovina e del tutto pericolante che deturpa il centro dell'abitato e che impedisce la realizzazione della piazzetta, un'opera tanto sentita dalla cittadinanza"*⁸. Per la Soprintendenza, al contrario, il Monte Granatico diventa *"degno di essere conservato e l'area per la piazzetta può essere reperita in altra parte del paese"*⁹.

L'esito di questa radicalizzazione delle posizioni sfocia in una prova di forza e così la Soprintendenza raccomanda al Comune di intervenire con un restauro che ristrutturi l'edificio e di inserirlo *"obbligatoriamente nell'elenco delle cose di interesse storico artistico presenti a Collinas"*¹⁰. Quest'ultima raccomandazione della Soprintendenza viene seguita dalla richiesta rivolta al prefetto di Cagliari di imposizione di questo obbligo per il Comune¹¹.

Il Comune tenta un colpo di mano ed emette un'ordinanza di demolizione; la Soprintendenza reagisce immediatamente con un telegramma di diffida al Comune e, contemporaneamente, allerta la totalità degli uffici competenti: la prefettura di Cagliari, la pretura di Sanluri, il comando dei Vigili del Fuoco di Sardara, il Comando della Polizia Municipale dello stesso Comune di Collinas¹². Il Comune è costretto a revocare l'ordinanza di demolizione e il colpo di mano fallisce.

Intorno alla metà degli anni Settanta del Novecento la Soprintendenza riconosce, dunque, che i Monti Granatici sono un'eredità culturale da conservare e recuperare. Non ne è chiara una nuova destinazione d'uso ma non è certo compito della Soprintendenza proporla. Suo compito,

invece, è quello di allestire e far applicare l'iter procedurale previsto per i beni patrimoniali, declinato a favore dei Monti Granatici.

I passaggi di questo iter sono:

- il Monte Granatico è soggetto *de iure* alla legge n. 1089 del 1.06.1939 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico" perché si tratta di un immobile di almeno cinquant'anni;
- qualunque sia lo stato di fatiscenza, ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge il Monte Granatico non può essere demolito o modificato se non previa autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali¹³;
- a causa della fatiscenza degli immobili, vengono imposti ai proprietari gli obblighi necessari alla conservazione degli edifici al fine di garantire la sicurezza nei confronti di persone e cose;
- qualsiasi progetto di restauro e/o manutenzione straordinaria deve essere presentato dal proprietario oltre che al Comune anche alla Soprintendenza;
- qualora il proprietario abbia intenzione di alienare il bene, deve richiederne il nullaosta al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (trasmettendo altresì il preliminare di vendita, completo dell'indicazione del prezzo concordato e dell'acquirente, al fine di mettere in condizioni lo stesso Ministero di esercitare il diritto di prelazione ai sensi degli articoli 30, 31, 32 della legge 1089/39);
- solo dopo il rilascio del nullaosta da parte del Ministero il proprietario può stipulare l'atto di alienazione del Monte Granatico¹⁴.

Si tratta di passaggi burocratici che sono la risposta ufficiale e formale al cambiamento di statuto dei beni e che disegnano un iter procedurale di sostanza che induce sia gli Enti Locali che i proprietari degli edifici a considerare bruscamente e per la prima volta i Monti Granatici come un bene patrimoniale.

La Soprintendenza ha esercitato, d'imperio, la sua volontà di recuperare gli edifici dei Monti Granatici perché li ha considerati come portatori di un valore culturale tale da ritenere la richiesta della loro demolizione da parte degli enti proprietari una perdita da scongiurare per la collettività in generale e per le comunità locali in particolare.

La necessità di rispettare questi obblighi, e quindi l'impossibilità di stravolgere o distruggere l'edificio per immetterlo nel mercato immobiliare, rende immediatamente antieconomica la conservazione della loro proprietà, come esplicita la richiesta di demolizione del Monte Granatico di Gonnostramatza presentata nel 1987 alla Soprintendenza da parte della locale Cassa Comunale di Credito Agrario. Per la Cassa, che ha provveduto al transennamento del fabbricato in seguito all'ordinanza del Sindaco vista la pericolosità dell'edificio, *"il costo per il mantenimento della recinzione dell'immobile non è ulteriormente sopportabile dalle scarse finanze dell'ente che non consentono di porre in essere qualsivoglia opera di salvaguardia, tanto meno di procedere all'integrale*

restauro"; inoltre la richiesta di demolizione è giustificata dall'impossibilità di prevedere i tempi necessari al Comune per l'acquisizione dell'immobile¹⁵.

Essendo esclusa a priori dalla Soprintendenza la demolizione dei Monti Granatici, la volontà di conservazione, insieme alla volontà di evitare di sobbarcarsi gli oneri finanziari dovuti per il recupero, spinge le Casse Comunali di Credito Agrario alla dismissione degli edifici intravedendo in un mercato dei Monti Granatici l'unica possibilità di una resa economica e rimanendo sostanzialmente indifferente al nuovo valore culturale riconosciuto agli edifici.

Il Banco di Sardegna è solo amministratore del patrimonio di ciascuna Cassa Comunale di Credito Agrario¹⁶ che resta proprietaria del proprio Monte Granatico. In nessun caso la Soprintendenza esercita il diritto di prelazione che la legge 1089/39 le attribuisce per l'acquisizione dell'edificio, bensì comunica al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali il suo assenso per l'alienazione del Monte Granatico dalle Casse Comunali di Credito Agrario ai Comuni.

Di fatto ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente viziato dalla singolare coesistenza di monopolio. Paradossalmente tutte le presupposte leggi di mercato vengono quindi stravolte nel momento del passaggio degli immobili nel mercato economico, per poterne definitivamente uscire.

È infatti evidente che fino a quando non si manifesta un interessamento preciso da parte del Comune non si registra interesse delle Casse Comunali di Credito Agrario¹⁷ nel porre l'immobile sul mercato, azione che comporterebbe un abbassamento dei prezzi. Invece, nel momento in cui il Comune delinea la propria strategia progettuale la rigidità della procedura perseguita dalla Soprintendenza, che richiede l'acquisto dell'edificio come *conditio sine qua non* per l'esame degli elaborati e il conseguente rilascio del nullaosta, indebolisce la capacità di contrattazione dell'Ente Locale acquirente permettendo al venditore di non fare sconti; anche perché sovente le funzioni immaginate dai Comuni sono supportate da finanziamenti esterni condizionanti la tempistica di realizzazione¹⁸.

Una nuova configurazione

Le municipalità trasformano *in itinere* l'onere imposto dal nuovo statuto patrimoniale dei loro Monti Granatici in una possibilità di sviluppo. Anche se non sempre in accordo con la Soprintendenza, i Comuni comprendono che le regole sono modificate e che anche con la nuova configurazione si possono sostenere e risolvere tematiche di sviluppo. Certo la programmazione urbanistica riservata ad ogni Monte Granatico deve essere rivista e reindirizzata. In questo senso la strategia della Soprintendenza si è rivelata vincente.

La necessità di sottomettersi ai vincoli della necessaria procedura per poter trasformare l'edificio, la volontà di conservazione, costringono gli Enti Locali a riconsiderare l'ordine di priorità dei loro sforzi, fino allora



Monte Granatico di Villanovaforru, Cagliari: interno



Monte Granatico di Sanluri, Cagliari

concentrati unicamente ad ottenere finanziamenti da un Ente superiore, ed a riaggiustare i fini, ponendo al primo posto il recupero dell'edificio.

Questa mutazione comporta spesso la perdita o il blocco di finanziamenti ottenuti senza considerare il valore patrimoniale degli edifici. Non è chiaro se le perdite sono dovute all'impreparazione delle élite comunali oppure se non sono che il risultato dell'inerzia delle strategie precedenti, non ancora completamente sconfitte.

Così succede a Collinas, dove la risposta negativa della Soprintendenza alla richiesta di demolizione del Monte Granatico - presentata - dal Comune per la realizzazione di una piazzetta decretata di pubblica utilità, è interpretata da questo come una semplice e dovuta formalità¹⁹. Il veto della Soprintendenza²⁰ ha come effetto quello di vanificare un finanziamento regionale ottenuto senza ipotizzare l'imposizione di un tale vincolo.

Per risolvere lo stato d'impasse sarà necessario che il Comune di Collinas chieda al Presidente della Giunta Regionale Sarda di modificare radicalmente la dicitura alla base del riconoscimento di pubblica utilità dell'esproprio del Monte Granatico: da demolizione dello stesso al fine della realizzazione di una piazzetta a restauro al fine di ospitare la Biblioteca comunale. Il Presidente della Giunta Regionale Sarda concederà la modifica nel 1981, ben due anni dopo il rilascio del nullaosta della Soprintendenza per il progetto di restauro dell'edificio²¹.

Un caso diverso per la motivazione, ma analogo per la sostanza, ha come protagonista il Comune di Villamar il quale, una volta inviato alla Soprintendenza il progetto di restauro del suo Monte Granatico il venticinque novembre 1998, chiede che sia esaminato con priorità assoluta perché altrimenti, se l'approvazione non avverrà entro il trentuno dicembre

1998, il Comune perderà un finanziamento regionale²².

La Soprintendenza viene incontro alla necessità del Comune ed esamina il progetto entro la fine dell'anno, ma, con stupore e disappunto del Comune, emette parere negativo ritenendo che diverse parti del progetto non siano consone al concetto di conservazione o di minimo intervento e di compatibilità e reversibilità, ed invita pertanto *"i progettisti a ripensare il progetto in termini più rispettosi dell'impianto originario, preferendo scelte conservative piuttosto che sostitutive, rammentando che la nuova destinazione d'uso, per quanto dignitosa e consona essa sia, non può mai prevalere sul contenitore che lo deve ospitare, ma ad esso adattarsi, quando si tratti di ufficio storico"*²³.

Il parere negativo innesca il panico di perdere il finanziamento e una tardiva corsa contro il tempo che porta ad una revisione del progetto fino ad ottenere il sospirato nullaosta per i lavori di restauro conservativo di uno specifico corpo di fabbrica; fermo restando il parere negativo per il progetto generale²⁴. Anche in questo caso la strategia della Soprintendenza è "vincente", nel senso che permette di non far perdere i finanziamenti alle municipalità e, contemporaneamente, induce alla realizzazione di opere appropriate.

I Comuni riescono a trovare un nuovo equilibrio nelle loro aspettative di sviluppo nel corso degli anni Novanta quando, approfittando dell'aiuto allo sviluppo dei programmi Leader 1 e 2, ma soprattutto, con il ripensamento organizzativo territoriale, le proposte sono volte a rispettare ed a promuovere le preesistenze culturali ed architettoniche.

Così il comune di Collinas, dopo le reiterate richieste di demolizione degli anni Settanta²⁵ inizia una serie di ristrutturazioni²⁶, autorizzate dalla Soprintendenza²⁷, che portano all'allestimento della biblioteca comu-

Note/Bibliografia

¹ L'archeologo Giovanni Lilliu è una personalità fondamentale nella cultura sarda attuale, riferimento primo e principale per tutto quanto riguarda l'archeologia nuragica. Forse grazie a Lilliu, la Soprintendenza ha percepito ed assimilato il processo di consolidamento della memoria negli anni '70.

² Protocollo Soprintendenza n. 2314 del 10.11.1973. Le contestazioni contenute in questa interrogazione arrivano al Ministero della Pubblica Istruzione che il 17.01.1974 chiede alla Soprintendenza di accertare se l'immobile sia stato riconosciuto e dichiarato



Monte Granatico di Turri, Cagliari

d'interesse ai sensi della legge n. 1089/1939, oppure, in caso negativo, se possa essere meritevole di tutela. Protocollo Soprintendenza n. 293 del 29.01.1974.

³ Protocollo Soprintendenza n. 749 del 21.02.1974. I corsivi sottolineati sono degli autori. A fronte di questa imprecisione va però sottolineato come la stessa Soprintendenza sia pronta a far presente, specialmente ai Comuni, che i Monti Granatici sono soggetti de iure alla legge 1089/1939 e, quindi, la loro demolizione o restauro può avvenire solo dopo l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge.

⁴ Quando successivamente, agli inizi degli anni Ottanta, verrà redatta la scheda dell'edificio da parte della stessa Soprintendenza l'attenzione sarà ben maggiore. Risulterà infatti la data del progetto, 16.10.1862, il responsabile del Genio Civile che lo approva (non sappiamo se ne sia anche l'autore) l'ingegner Francesconi, la destinazione d'uso iniziale, palazzo municipale, la data della sua riconversione a Monte Granatico, 1905-1907, anche se dalla elaborazione della scheda di questo Monte non sembra tutto così lineare.

⁵ Protocollo Soprintendenza n. 166 del 12.01.1974. La richiesta del Comune di Collinas è del dieci gennaio.

⁶ La relazione, redatta a mano, porta la data del 1.02.1974 e informa che il sopralluogo è avvenuto il 19.01.1974. Il documento è contenuto nel volume n. 151C, Collinas Monte Granatico, nella cartella con il frontespizio Monte Granatico richiesta demolizione 1973-1977.

⁷ Come nella richiesta da parte del Comune di un ripensamento sul parere negativo riguardo la demolizione. Protocollo Soprintendenza n. 3041 del 28.08.1974.

⁸ Come nella richiesta da parte del Comune di

nale²⁸ e di un museo etnografico con reperti di provenienza locale aventi per oggetto la vinificazione, i mezzi di trasporto, gli attrezzi da lavoro, utensili d'uso domestico, indumenti. Prossimamente lo spazio diventerà la sede del Centro Studi dedicato a Giovanni Battista Tuveri.

Anche il Monte Granatico di Gonnostramatza, dopo aver corso il rischio di essere demolito tra il 1985 ed il 1987²⁹, è destinato a museo³⁰. A metà degli anni '90 il Comune fa redigere un progetto che, nonostante qualche piccola incongruenza tra le descrizioni del progettista e della Soprintendenza³¹, viene accolto³²: la consegna dei lavori avviene nel giugno del 2001³³ ed ospita il museo *Turcos y Moros* dedicato alla prescrizione delle marinerie musulmane sull'isola.

Nel 2002 sono in partenza i lavori di ristrutturazione³⁴ del Monte Granatico di Sanluri, lavori che si integrano alla politica di riqualificazione del centro storico portata avanti dall'amministrazione comunale che si realizza tramite percorsi e preesistenze tentando di presentare una visione d'insieme di una riscoperta e conser-

vazione della memoria storica. Nello specifico è stata individuata come attività rispondente ai riferimenti storici e culturali del territorio la produzione del *civraxiu* tipico pane prodotto a Sanluri per il quale il Consiglio Regionale si è già espresso riconoscendo un marchio d'origine. Al laboratorio panificio si dovrebbero affiancare altre attività di contorno quale quella museale per l'esposizione di attrezzature proprie della civiltà contadina ed una sala convegni³⁵.

Per il Comune di Villamar è prevista, sin dall'inizio degli anni Novanta, un mutamento³⁶ di destinazione d'uso del Monte Granatico in piccola parte utilizzato fino all'ultimo come sede della filiale del Banco di Sardegna. Anche qui la proposta è quella di un'attività museale affidata all'archeologo Piero Bartoloni, direttore dell'Istituto per la civiltà fenicio-punica del CNR, con l'obiettivo di fare del museo civico di Villamar il punto di riferimento dell'età punica³⁷ della zona così come il museo di Genna Maria di Villanovaforru lo è per l'età nuragica. Il progetto è stato approvato solo parzialmente³⁸ e la parte non compresa dalla filiale bancaria è in uno stato di degrado pressoché totale.

Ad Ussaramanna, ove si è riutilizzata una piccola chiesa per ospitare il Monte Granatico, la municipalità cerca di installare una sala pubblica, destinata a conferenze, esposizioni e sede delle eventuali riunioni straordinarie del consiglio comunale. Il progetto di recupero viene affidato con decreto del 3.03.1994³⁹, ottiene rapidamente il nullaosta della Soprintendenza⁴⁰ ed i lavori iniziano il 18.01.1996. La bontà delle scelte progettuali è tale che anche la variante richiesta in corso d'opera viene immediatamente approvata dalla Soprintendenza⁴¹ ed il lavori giungono a termine senza altre complicazioni.

La municipalità di Pauli Arbarei ha optato per l'installazione della propria biblioteca comunale⁴² nel Monte Granatico⁴³ mentre quello di Las

riesame della pratica e di un nuovo sopralluogo. Protocollo Soprintendenza n. 1156 del 24.05.1976.

⁹ Risposta della Soprintendenza alla richiesta da parte del Comune di un ripensamento sul parere negativo riguardo la demolizione. Protocollo Soprintendenza n. 3777 del 29.10.1974.

¹⁰ Risposta della Soprintendenza alla richiesta da parte del Comune di riesame della pratica e di un nuovo sopralluogo. Protocollo Soprintendenza n. 2464 del 9.06.1976.

¹¹ Protocollo Soprintendenza n. 2508 del 12.06.1976.

¹² L'ordinanza di demolizione è la n. 1 del 20.04.1977. Il telegramma di diffida è il n. 1789 del 7.05.1977. L'ordinanza di revoca è la n. 2 del 9.05.1977.

¹³ Sino al 1976 il Ministero competente era quello della Pubblica Istruzione.

¹⁴ In merito a questo, la Soprintendenza ricorda in una comunicazione al Banco di Sardegna che l'atto di compravendita relativo al Monte Granatico del Comune di Gonnosfanadiga stipulato in data 27.09.1988 è stato ritenuto nullo dal Ministero e andrà nuovamente rogato in data successiva all'8.05.1989 in cui ne è stata autorizzata l'autorizzazione. Protocollo Soprintendenza n. 8932 del 18.12.1989.

¹⁵ Protocollo Soprintendenza n. 1153 del 2.03.1987. L'ordinanza di demolizione del Sindaco di Gonnosstramatza è la n. 1 del 9.12.1985.

¹⁶ R.D.L. 29.07.1927 n. 1509 sull'ordinamento del credito agrario, come chiarisce definitivamente il Ministero dei Beni Culturali nel rilasciare parere favorevole all'alienazione del Monte Granatico di Villamar il 18 luglio 1994 Protocollo Soprintendenza n. 9131 del 29.07.1994

¹⁷ Alienazioni dei Monti Granatici a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.

Monte Granatico del Comune di	Data cessione al comune	Data di autorizzazione all'alienazione
Setzu	tra il 1989 e il 1991:	11.08.1989
Mogoro		3.08.1989
Sanluri	tra il 1989 e il 1997:	28.11.1989
Villamar	tra il 1994 e il 1998	18.07.1994
Gonnosstramatza	1998	12.05.1997
Collinas	1977	Esproprio
Ussaramanna	1989	
Villanovaforru	1972	

¹⁸ Per il Consorzio di Sa Corona Arrùbia è da considerare il significativo apporto della Comunità Europea, con un finanziamento nell'ambito della linea Leader.

¹⁹ D.P.G.R. n. 5/25/2 del 7.01.1974.

²⁰ Protocollo Soprintendenza n.1997 del 7.06.1974.

²¹ Nullaosta n. 5248 del 17.10.1979. La data di inizio lavori è invece il 20.07.1981, come da Protocollo Soprintendenza n. 2598 del 29.10.1981.

²² £ 400.000.000 concesse ai sensi della L.R. n. 6/95 - Protocollo Soprintendenza n. 15932 del 30.11.1998.

²³ Il parere negativo è il n. 15758 del 3.12.1998.

²⁴ La Soprintendenza riceve il progetto corretto con protocollo n. 16085 del 11.12.1998. Il

Plassas è stato ristrutturato anche se rimane attualmente inutilizzato⁴⁴.

Si può sostanzialmente dire che le possibilità di riutilizzare i Monti Granatici, intesi ormai come beni architettonici patrimoniali, sono state individuate nel rispondere alle dirette necessità dei Comuni di collocare le loro funzioni collettive oppure nell'organizzare all'interno del luogo storico uno spazio dedicato espressamente alla memoria ed alla sua conservazione. Così troviamo la biblioteca comunale di Pauli Arbarei e i centri culturali di Ussaramanna⁴⁵ e Setzu⁴⁶ mentre l'ex Monte Granatico di Las Plassas benché ristrutturato pare inutilizzato. Ugualmente destinato ad uso culturale, seppure privato il Monte Granatico di Segariu, acquisito dalla locale parrocchia alcuni anni fa.

Ne è scaturito così uno schema territoriale di un museo diffuso. Nessuno dei Comuni ha la possibilità di gestire da solo un museo esaustivo; così si sono indirizzati verso un museo territorialmente policentrico. Questo tentativo di collegare in rete i diversi siti, per quanto trovi nella promozione del prodotto "archeologia" il suo coronamento più evidente, si è allargato fino a comprendere altri beni architettonici o artistici.

Sono, infatti, attualmente attivi all'interno del consorzio di Sa Corona Arrùbia negli ex Monti Granatici: il Museo Archeologico a Villanovaforru, -, il Museo Turcos y Moros a Gonnosstramatza, il Museo Archeologico e di esposizione permanente a Villanovafranca⁴⁷, mentre sono in cantiere - il futuro museo del *civraxiu* nel Monte Granatico di Sanluri - e quello di Villamar in attesa di finanziamento per il museo fenicio/punico. Interessante, invece, l'abbandono della funzione museale a favore di sede di un Centro Studi che persegue il Comune di Collinas. Inoltre, è stata varata dal Consorzio un'operazione promozionale tesa a far visitare i musei presenti nel territorio grazie all'acquisto dello stesso biglietto d'ingresso.

Nei comuni di Barumini e Turri i Monti sono tuttora sedi delle filiali locali del Banco di Sardegna, come lo è parzialmente quello di Villamar. Sono stati demoliti i Monti di Furtei, al posto del quale sorge attualmente una filiale del Banco di Sardegna e quello di Siddi, al posto del quale è stata sistemata una graziosa piazza municipale.

Sfortunatamente non è chiaro il futuro del Monte di Mogoro, sul punto di essere recuperato e, contemporaneamente, in rischio di crollo.

La situazione di Tuili è leggermente differente, all'edificio registrato catastalmente come Monte Granatico corrisponde l'attuale impeccabile Pro loco, mentre la filiale del Banco di Sardegna si trova all'interno di un edificio la cui tipologia e localizzazione richiamano più che fortemente quelle dei Monti Granatici. Al momento non abbiamo ancora i documenti per la ricostruzione completa della storia del Monte Granatico di Tuili, salvo l'espressa decisione del Comune di destinarlo a centro culturale polivalente⁴⁸.

Conclusioni ed effetti territoriali

Attualmente non viene più messa direttamente in discussione la validità patrimoniale degli edifici Monte Granatico. Nel territorio considerato l'attuale temporaneo equilibrio è raggiunto valorizzando un'offerta culturale basata sulla rete di musei e sulla possibilità di posizionarsi sul mercato turistico.

L'autopresentazione del Consorzio pubblicata in Internet⁴⁹ è estremamente chiara: *Il Consorzio Turistico de Sa Corona Arrùbia da decenni è impegnato nella valorizzazione delle risorse turistiche e culturali della Marmilla. Il Consorzio dei Comuni ha costituito una Società per azioni a capitale misto (51% delle azioni del Consorzio Turistico e il 49% dell'INSAR di Cagliari), con lo scopo di gestire i beni del consorzio secondo criteri*

nullaosta è il n. 16741 del 23.12.1998.

²⁵ Protocollo Soprintendenza n. 3041 del 28.08.1974.

²⁶ Rispettivamente protocollo Soprintendenza n. 2598 del 29.10.1981 e n. 705 del 28.01.1982.

²⁷ Nullaosta della Soprintendenza con protocollo n. 5248 del 17.10.1979, n. 4576 del 10.08.1987, n. 2877 del 11.03.1998 e n. 10646 del 9.08.1999 - Protocollo Soprintendenza n. 1517 del 3.02.1999.

²⁸ Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 6.07.1978.

²⁹ Protocollo Soprintendenza n. 1153 del 2.03.1987. L'ordinanza di demolizione del Sindaco di Gonnostramatza è la n. 1 del 9.12.1985.

³⁰ Contratto di compravendita del Monte Granatico del 16.06.1998.

³¹ Protocollo Soprintendenza n. 7930 del 8.07.1994 e n. 13652 del 7.10.1996.

³² Nullaosta n. 4767 del 24.04.1995.

³³ L'inizio lavori avviene l'1.02.2000 - Protocollo Soprintendenza n. 551 del 13.01.2000.

³⁴ Nullaosta Soprintendenza n. 913 del 28.01.1998, n. 10627 del 19.08.1998 n. 2887 del 25.02.2000

³⁵ Come indicato nella relazione tecnica del progetto che la Soprintendenza approva con nullaosta n. 913 del 28.01.1998.

³⁶ Perizia estimativa del 16.04.1993. Protocollo Soprintendenza n. 10838 del 2.12.1993.

³⁷ Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21.04.1993.

³⁸ Nullaosta solo per parziali lavori della Soprintendenza n. 16741 del 23.12.1998.

³⁹ Delibera di giunta comunale n. 46

⁴⁰ N. 12886 del 9.11.1994

⁴¹ Perizia di variante e nullaosta della Soprintendenza n. 13366 del 2.10.1996.

⁴² Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28.03.1990.

⁴³ Progetto approvato dalla Soprintendenza n. 6703 del 1.10.1991.

⁴⁴ Il progetto di restauro del Monte Granatico è redatto dal tecnico del Comune, incaricato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 13.10.1986. Esso è approvato dalla Soprintendenza con nullaosta n. 1548 del 19.03.1987 a patto che vengano utilizzate tegole curve di recupero per il tetto e gli intonaci vengano realizzati solo previo esame e approvazione di idonea campionatura dal tecnico incaricato. Stranamente non vi è alcun accenno alla presenza del campanile a vela sul prospetto laterale.

⁴⁵ Contratto di compravendita del Monte Granatico dell'11.04.1989.

⁴⁶ Relazione tecnica del progetto che la Soprintendenza approva con nullaosta n. 1023 del 8.02.1991.

⁴⁷ Relazione tecnica del progetto che la Soprintendenza approva con nullaosta n. 4028 del 30.05.1991.

⁴⁸ Relazione tecnica del progetto che la Soprintendenza approva con nullaosta n. 2954 del 11.03.1995.

⁴⁹ www.sacronaspa.it

⁵⁰ Cfr. Michele Grimoli, Il turismo culturale, in AA.VV., Dentro la Marmilla: ambiente, storia, cultura, Dolianova, 2000, pp. 121-126.

Monte Granatico di Ussaramanna, Cagliari



privatistici. Alla Società è stata assegnata la gestione del Museo del Territorio, della seggiovia e del Centro di Ristoro.

Anche in questo caso, come in molti altri di riappropriazione di un'eredità edificata, il primo riferimento d'uso è al mercato turistico, con lo sforzo di connotare il prodotto "Sardegna interna" attraverso una rete di luoghi singolarmente caratterizzati e collettivamente pilotati. Si è costituita quindi una speranza di reddito a partire dal valore patrimoniale/culturale, "metabolizzato" per mezzo del mercato turistico.

Questo sforzo si è centrato anzitutto nella promozione della specificità archeologica della Sardegna, ovvero

la promozione e valorizzazione delle culture prenuragiche e nuragiche, un *unicum* nel Mediterraneo, per poi allargarsi ad altri settori⁵⁰.

Ora che il passo è stato fatto ci si augura che questi Comuni sappiano indurre sviluppi territoriali ed economici complessi ed endemici; ormai si sa che non si può sistematicamente individuare quello turistico come unico sbocco e non solo a causa delle problematiche che questo tipo d'utilizzazione dei beni patrimoniali pone. Contemporaneamente dovranno essere valutate oggettivamente le momentanee sovvenzioni esterne che hanno permesso l'innescio dell'attuale dinamica e che non sono forse infinitamente ripetibili.